



**IL TRIBUNALE DI MACERATA**  
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Luigi Reale                      Presidente
- dott. Corrado Ascoli                Giudice
- dott.ssa Tiziana Tinessa            Giudice rel.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

sulla proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione prescritta dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f., depositata in data 29/09/2016 dalla \_\_\_\_\_ s.p.a. in liquidazione con sede legale in \_\_\_\_\_ (P.I. \_\_\_\_\_), in persona liquidatore, \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Macerata, \_\_\_\_\_, giusta procura in calce al ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.;

- ricorrente

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 09/06/2016;

premessi che:

- in data 30/05/2016 la società istante ha proposto ricorso per concordato preventivo con riserva, ex art. 161, co. 6, l.f.;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente comunicato in pari data al P.M. in sede e al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Macerata;
- con provvedimento del 09/06/2016 il Tribunale ha fissato il termine fino al 29/07/2016 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione previsti dagli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto del 04/08/2016, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., il Tribunale ha concesso alla ricorrente una proroga del suddetto termine sino al 29/09/2016;
- in data 29/09/2016 la società ha tempestivamente depositato la proposta di concordato, allegando la documentazione di cui agli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto del 29/09/2016 il Tribunale ha disposto la convocazione della società proponente dinanzi a sé per l'udienza del 23/11/2016;
- all'udienza del 23/11/2016 la società proponente ha depositato memoria, insistendo per l'ammissione al concordato preventivo;

ritenuto che, quanto alla regolarità della domanda:

- risulta rispettato il disposto di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo, stanti la natura giurisdizionale della domanda di ammissione al concordato preventivo e la sua idoneità ad incidere sui diritti del ricorrente: v. App. Napoli, 18 marzo 2014, in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it); Trib. Terni, 4 novembre 2013, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); nonché, con generale riferimento ai procedimenti camerale inerenti a situazioni di diritto di o status, Cass. 7128/06 e Cass. 6900/96), in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti;
- la domanda proviene da una società che risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese (v. in proposito Trib. Padova, 20 marzo 2014, in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it), che riprende il principio enunciato da Cass., SS.UU., 6070/2013);



- va confermato l'accertamento della competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 6686/2012; Cass. 12557/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015) è sita in \_\_\_\_\_, comune compreso nel circondario del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito del ricorso;
- va confermato anche lo scrutinio sui presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale dotato di un profilo dimensionale non corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci depositati;
- va inoltre ribadita la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010), alla luce della documentazione allegata in cui trovano riscontro le deduzioni della ricorrente;
- la produzione della documentazione di cui all'art. 161, co. 2, l.f. risulta regolare e completa, avuto riguardo: all'adeguatezza della relazione di cui alla lettera a) della predetta norma (relazione sufficientemente aggiornata e opportunamente provvista di un'adeguata premessa illustrativa: v. Trib. Terni, 13 maggio 2014, inedita; Trib. Padova 4 dicembre 2013, in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)); all'eshaustività dello stato analitico ed estimativo delle attività, dell'elenco nominativo dei creditori (recante, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti, la specificazione delle relative cause di prelazione con la menzione delle corrispondenti norme attributive: sul punto v. Trib. Roma, 2 agosto 2010, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) e dell'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; alla regolarità formale del piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (sull'adeguatezza del piano dal punto di vista contenutistico e sostanziale, v. *infra*);
- la relazione redatta dal professionista incaricato dalla società debitrice, dott. \_\_\_\_\_, appare coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'accertamento della veridicità dei dati contabili esposti dalla società proponente, oltre che formalmente completa; in particolare, il professionista: ha dichiarato espressamente di possedere i requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), precisando di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e di non aver mai ricevuto alcun incarico professionale dalla società proponente (sulla necessità di tale dichiarazione si vedano, *ex multis*, Trib. Novara, 27 febbraio 2013, e Trib. Terni, 28 gennaio 2013, entrambe in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)); quanto alla veridicità dei dati aziendali, non si è limitato a dar conto della conformità tra i dati enunciati nella proposta e quelli risultanti dalla contabilità, ma ha attestato l'effettiva rispondenza dei suddetti dati alla realtà fattuale (come necessario ai fini dell'adeguatezza della relazione: v. Trib. Rovigo, 20 marzo 2015, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Bassano del Grappa, 19 aprile 2013, in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it); Trib. Benevento, 23 aprile 2013, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)); quanto, poi, all'attestazione di fattibilità del piano concordatario, essa appare compiutamente motivata con riguardo alla stima dei presumibili valori e tempi di realizzo delle singole poste dell'attivo;

Quanto alla proposta di concordato:

- la ricorrente, con atto debitamente sottoscritto dall'amministratore unico a norma dell'art. 152, co. 1, l.f. (richiamato dall'art. 161, co. 4, l.f.), propone ai creditori un concordato in continuazione aziendale cd. indiretta, mediante due contratti di affitto di azienda stipulati rispettivamente con la \_\_\_\_\_ s.r.l. in data 26/05/2015 e con la \_\_\_\_\_ s.r.l. in data 19/06/2016;
- la proposta prevede l'integrale pagamento delle spese di procedura e degli altri crediti prededucibili (per un complessivo importo stimato in € 3.130.941), nonché dei crediti privilegiati quantificati in € 4.357.076 e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 15 % circa;



- non è prevista la suddivisione dei creditori in classi (sulla legittimità di tale scelta, stante la facoltatività della formazione delle classi ove non siano prospettate modalità soddisfattive diverse per creditori nella medesima posizione giuridica, v. Cass. 3274/2011);

Quanto al piano concordatario:

- la società proponente prevede di adempiere alla proposta procedendo alla liquidazione di tutti i propri beni e crediti per un attivo concordatario stimato in € 21.066.062,78, nonché attraverso la prosecuzione dei contratti di affitto di azienda stipulati rispettivamente con la \_\_\_\_\_ s.r.l. in data 26/05/2015 e con la \_\_\_\_\_ s.r.l. in data 19/06/2016;
- i tempi di adempimento della proposta, in ottemperanza al dettato dell'art. 161, co. 2, lett. e), l.f., sono analiticamente enunciati dalla società proponente, la quale si impegna a soddisfare integralmente i creditori privilegiati al passaggio in giudicato del decreto di omologa e i creditori chirografari entro 36 mesi dalla predetta omologa, con la possibilità di eseguire un primo riparto entro il 2018 e un secondo riparto entro il 2019 (v. prospetto tempistiche concordato, all. 87 alla proposta);
- allo stato, dunque, si può esprimere un giudizio positivo in ordine alla fattibilità giuridica del piano (v. ancora Cass. SS.UU., 1521/2013), stanti la legittimità degli atti di liquidazione in esso contemplati e la potenziale idoneità ad assicurare una sia pur minimale soddisfazione di tutti i creditori;
- può esprimersi un giudizio positivo anche con riguardo alla ragionevolezza dei tempi prospettati per la soddisfazione dei creditori (v., anche su questo punto, Cass. SS.UU., 1521/2013), poiché le relative previsioni sono compatibili con i tempi "tecnici" di liquidazione dell'attivo;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e 160 ss. l.f.,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società \_\_\_\_\_ s.p.a. in liquidazione con sede legale in \_\_\_\_\_ (P.I. \_\_\_\_\_), in persona liquidatore,

DELEGA

alla procedura il giudice dott.ssa Tiziana Tinessa;

NOMINA

quale commissario giudiziale il dott. \_\_\_\_\_, invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 29 l.f.;

ORDINA

la convocazione dei creditori davanti al g.d. per l'udienza del 5/04/2017, ore 11.30;

DISPONE

che il commissario giudiziale provveda a comunicare immediatamente a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. (reperibile presso il registro delle imprese) e, in mancanza, a mezzo raccomandata o telefax (presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), l'avviso ex art. 171 l.f. contenente: 1) la data dell'adunanza; 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; 3) l'indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro dieci giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31-bis l.f., senza ulteriori avvisi;

ORDINA

al commissario giudiziale di comunicare la propria relazione ex art. 172 L.Fall, almeno 45 giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori; entro lo stesso termine, una copia cartacea della



predetta relazione, unitamente all'elenco dei creditori che non abbiano indicato il loro indirizzo di p.e.c., dovrà essere depositata in cancelleria, per la consultazione riservata a tali creditori;

**INVITA**

il commissario giudiziale a predisporre per la data dell'adunanza un prospetto analitico e nominativo di tutti i creditori aventi diritto al voto, ai fini dell'annotazione del voto espresso, ovvero del mancato esercizio del diritto di voto, ai fini della dell'applicazione dell'art. 178 co. 4 L.Fall.;

**MANDA**

al commissario giudiziale di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze ex art. 177, co. 4, l.f., o di creditori postergati *ex lege* ex artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c.;

**ASSEGNA**

alla società ricorrente il termine di 30 giorni per il deposito di € 80.000,00 (pari al 20% circa delle spese di procedura), nonché fino all'adunanza per il deposito di ulteriori € 10.000,00 e fino all'omologa per il deposito di ulteriori € 10.000,00 (a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale), invitando il commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto dei suddetti termini;

**ORDINA**

alla società ricorrente di mettere immediatamente a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili, affinché questi possa provvedere alle verifiche di cui all'art. 171, co. 1, l.f.;

**DISPONE**

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.f. e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'eventuale annotazione sui pubblici registri.

Si comunichi alla società ricorrente, al commissario giudiziale.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 21/12/2016

Il Giudice relatore

(dott.ssa Tiziana Tinessa)

Il Presidente

(dott. Luigi Reale)

TRIBUNALE DI MACERATA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi il 12/01/2017

Il Funzionario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Samanta Cimarelli

